

REGOLAMENTO (CE) N. 503/96 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 326/96 ⁽⁶⁾, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 2996/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, che modifica il

regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽⁷⁾, ha adottato la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari; che il regolamento (CE) n. 468/96 della Commissione, del 14 marzo 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 497/96 ⁽⁹⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92,**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.
⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
⁽⁵⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.
⁽⁶⁾ GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 31.
⁽⁸⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 8.
⁽⁹⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1996, pag. 4.